



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

CORSO:

L'esperto per la Composizione Negoziata della crisi d'impresa

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Dott. Giuliano Soldi -

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Docente Faculty CRIF Academy

Webinar – 9 marzo 2022

I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Obiettivo della nuova regola contabile e principali novità


La relazione illustrativa al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (10 gennaio 2018) ne evidenziava la portata innovativa rispetto allo IAS 39:

*“La previsione di una nuova metodologia di ‘impairment’ degli strumenti finanziari è uno degli effetti più rilevanti derivanti dall’adozione dell’IFRS 9. **L’obiettivo contabile è quello di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. In sintesi, quindi, le rettifiche del valore degli strumenti finanziari, anche di quelli c.d. performing, sono influenzate dalle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o di gruppi di) strumenti”****.

Relazione illustrativa al DECRETO 10 gennaio 2018. Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (Decreto pubblicato in G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2018).

IFRS 9: un nuovo modello di impairment

Il nuovo principio contabile prevede un modello di *impairment* finalizzato a consentire la rilevazione delle perdite attese (*expected loss*), mediante la classificazione dei crediti in **tre stage** (*three buckets model*) in funzione del rischio di credito della controparte. Rispetto al precedente IAS 39, non è più richiesto il manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva per il riconoscimento di un onere



Il modello introduce un'ottica *forward-looking* e prevede un aggiornamento continuo del valore dei crediti con una **rilevazione delle perdite più tempestiva**.



Stage 2: Eventi indicativi di un significativo incremento del rischio (SICR)

Manuale AQR – giugno 2018
SICR - significant increases in credit risk

Backstops for SICR since initial recognition	
Change in probability of default (PD) ¹	Lifetime PD of the exposure on the reporting date exceeds its lifetime PD at initial recognition by more than 200%
Absolute PD level	12-month PD of the exposure on the reporting date exceeds 20%
Delinquency (days past due)	Payments on the exposure are more than 30 days past due
Watch list, forbearance or restructuring status	Exposure is included on the bank's watch list, is flagged as forbore (as per EBA definition) or has been subject to restructuring
Low credit risk exemption	Only exposures with a 12-month PD exceeding 0.3% are to be considered for SICR assessment

SICR



Peggioramento repentino della PD o *downrating*

Iscrizione all'interno di una *watch-list*

Forborne

Scaduto di 30 giorni

In termini pratici, i seguenti indicatori sono utilizzati dalle Banche come parametri per individuare un potenziale incremento del rischio di credito ai fini della successiva analisi per l'attribuzione allo Stage 2:

- **mancati pagamenti o sconfinamenti** (rileva la presunzione relativa di **30 giorni** –**senza soglia di rilevanza** - o altra tempistica in presenza di adeguate evidenze statistiche);
- **downgrading** significativo del rating rispetto alla valutazione del merito creditizio in fase di *origination*;
- **cambiamenti nella PD** che eccedano un determinato livello (*cut off*);
- iscrizione in una lista di **crediti problematici/watchlist** o attribuzione in gestione a un team di monitoraggio dedicato a crediti problematici;
- misure di concessione che ricadono nella definizione EBA di **forbearance** in bonis.


Diviene quindi **fondamentale prevenire un significativo incremento del rischio del prenditore**, evitando il passaggio da *stage 1* a *stage 2*, e contestualmente agire per eliminare le cause della classificazione, riportando la posizione in *stage 1*




Trigger che implicano una valutazione per un possibile passaggio a **stage 3**

Equilibrio economico-finanziario

Equilibrio finanziario
stabile e duraturo



Stabilizzare le performance, raggiungendo una situazione di equilibrio economico-finanziario duraturo, consente alle imprese di preservare la continuità aziendale e alla banca di evitare maggiori accantonamenti.




L'equilibrio patrimoniale e il corretto uso della leva finanziaria

La Banca d'Italia ha ricordato come: «La prima fonte di finanziamento di un'impresa è il capitale proprio: il debito è un complemento, non un sostituto del patrimonio».*



- Capitale Sociale
- Riserve



- Fornitori
- Fisco/dipendenti
- Banche

**PFN/ EBITDA
> 6**

**Scaduto
dipendenti/
fisco**

**Riduzione PN
> 50%**

**Sofferenza sul
sistema**

**Procedura
concorsuale**

Minimum trigger AQR

**Forborne non
performing**

Table 66

Minimum triggers for IFRS 9 staging classification


Triggers for credit impairment

Events indicative of credit impairment	Minimum triggers
(a) Significant financial difficulty of the issuer or the borrower ³¹	<ul style="list-style-type: none"> Deterioration in external or internal rating (risk category methodology as described in Section 3.5.3) 5Y CDS > 1,000 bps within last 12 months Equity reduced by 50% within a reporting period Debtor has requested emergency funding with the bank Material amount past due to public creditors or employees Material decrease in the collateral value where the sale of the financed asset is required to repay the loan (e.g. CRE) Material increase in the loan-to-value ratio Material decrease in turnover or the loss of a major client Material decrease in estimated future cash flows Current debt service coverage ratio is below 1.1
(b) A breach of contract, such as a default or past due event	<ul style="list-style-type: none"> > 90 days past due on any facility at debtor level (subject to materiality criteria) Covenant breach not waived by the bank ISDA credit event declared
(c) The lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider	<ul style="list-style-type: none"> All exposures that would be defined as forbore NPEs (as per definition in the EBA ITS)
(d) It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Debtor has filed a bankruptcy application Any legal entity within the debtor's group of connected clients (incl. subsidiaries of the debtor) has filed a bankruptcy application
(e) The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties	<ul style="list-style-type: none"> Bond trade (temporarily) suspended at primary exchange because of rumours or facts about financial difficulties Evidence of the disappearance of an active market for that financial asset The disappearance of a market for refinancing options for the debtor
(f) The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses	<ul style="list-style-type: none"> Deep discount observed at origination/purchase of the financial instrument

**Sconfinam. >
90 gg**


«Dal 2008 al 2013 il prodotto interno lordo si è ridotto del 9 per cento, gli investimenti fissi sono crollati di quasi un terzo in termini reali. Il numero delle imprese è diminuito di 100.000 unità, anche a causa della fragilità indotta dall'elevata leva finanziaria.»*

*F. Panetta, Credito e sviluppo: vincoli e opportunità per l'economia italiana, Banca d'Italia, Bologna, 26 gennaio 2019, p. 6-7-10



Il ruolo della forward looking information (cash flow oriented)

Come prevenire l'allerta e «spegnere» i *trigger* migliorando la gestione aziendale



L'informativa e la reportistica avranno quindi carattere non più solo storico (*backward-looking*), ma soprattutto prospettico (*forward-looking*)

Il ruolo del budget

Il processo di budgeting dovrebbe prevedere continue revisioni calendarizzate



Budget scorrevole (*rolling budget*)

I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

La Centrale dei rischi (CR)

La **finalità** perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l'accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.


Intermediari

La Centrale dei rischi fornisce agli **intermediari** partecipanti uno **strumento informativo** in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, anche pubbliche ex artt. 47 e 110 del T.U.B.


Beneficiari

La Centrale dei rischi determina anche **potenziali benefici per i soggetti segnalati**: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.


La Centrale dei Rischi (CR)



Le tradizionali aree di indagine del modello di rating interni per fonti **informative**




Andamentale esterno indicatori da monitorare



Segnalazioni nella Centrale dei rischi degli accordi transattivi a «saldo e stralcio»

Obblighi di informazione e trasparenza in capo agli intermediari



I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing



V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati




Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati

«Livelli elevati di NPL finiscono per generare un impatto negativo sul credito bancario all'economia*, per effetto dei vincoli di bilancio, di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli enti creditizi che li detengono».

Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Nel documento la vigilanza bancaria della BCE ha individuato un insieme di migliori prassi utili ad elaborare un approccio di vigilanza coerente per la conduzione delle valutazioni prudenziali in tema di individuazione, gestione, misurazione e cancellazione degli NPL. Le misure, non vincolanti, sono indirizzate agli enti creditizi significativi (*significant institutions, SI*), sui quali la vigilanza bancaria attua un controllo diretto nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).




*Cfr. studi della BCE e di altri organismi internazionali, come ad esempio il documento di discussione del Fondo monetario internazionale (FMI) dal titolo "Strategy for Resolving Europe's Problem Loans".

Nel 2017....Linee guida BCE per la gestione dei crediti deteriorati NPL

Linee guida per le banche
sui crediti deteriorati (NPL)

Per **monitorare** i prestiti in bonis e **prevenire il decadimento** della qualità del credito, tutte le banche dovrebbero disporre di procedure e i flussi informativi interni adeguati allo **scopo** di **individuare e gestire potenziali clienti con posizioni deteriorate in uno stadio molto precoce**.*



attribuzione alle unità dedicate agli NPL in caso di decadimento della qualità creditizia

* Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Banca Centrale Europea – Vigilanza Bancaria, marzo 2017, p. 39

NPE non-performing exposures

Secondo il paragrafo 145 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza**, “sono considerate esposizioni deteriorate (*non-performing exposures*) quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi:

1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
2. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato”.

La definizione di NPE si basa pertanto sul criterio dell'esposizione scaduta e su quello dell'inadempienza probabile*.



*Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), BCE, Marzo 2017

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Figura 2

Rapporto illustrativo tra le definizioni di NPE, esposizioni in stato di default ed esposizioni che hanno subito una riduzione di valore



Sebbene possano esservi differenze a livello di classificazione, per la maggioranza delle esposizioni i tre concetti sono allineati (**esposizioni che hanno subito una riduzione di valore=esposizioni in stato di default=esposizioni deteriorate**).

Esposizioni scadute deteriorate

Il paragrafo 145, lettera a), dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza definisce il criterio dell'esposizione scaduta. Le esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni sono considerate deteriorate. **La soglia di rilevanza da utilizzare dovrebbe essere la stessa prevista nella definizione di "esposizione in stato di default" di cui all'articolo 178 del CRR, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione ABE RTS 2016/06**



UTP e sofferenze

**Inadempienze Probabili
("unlikely to pay")**

Linee di credito concesse ad un debitore sul quale l'intermediario abbia espresso un giudizio circa l'improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Le «misure di tolleranza»

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»)*.


La definizione di «concessione» comprende una delle seguenti azioni:

I Una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie («debito problematico») che determinano un'insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

II Il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie. Una concessione può comportare una perdita per il prestatore

*REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)



I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario


VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Strategie di gestione dei crediti deteriorati

Gli istituti di credito devono elaborare una **strategia formalizzata** finalizzata a ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il valore attuale dei recuperi.



Strategie di gestione dei crediti deteriorati



- posizioni risanabili mediante tramite concessioni/ristrutturazioni;
- crediti da gestire in ottica liquidatoria «debitori per i quali non sono state individuate misure di concessione economicamente sostenibili a causa della loro situazione finanziaria o del loro insufficiente livello di cooperazione;
- gestione delle garanzie escusse nell'ambito dell'attività di recupero crediti.



Monitoraggio misure di concessione

«Se gestite in modo adeguato, le misure di concessione sono uno strumento fondamentale a disposizione delle banche per la risoluzione degli NPL o la limitazione del loro impatto. Le banche dovrebbero monitorare le misure di concessione in termini sia di efficienza che di efficacia. L'aspetto dell'efficienza riguarda principalmente il volume dei finanziamenti per i quali si offrono misure di concessione e i tempi di negoziazione necessari con il debitore; l'efficacia concerne invece il grado di successo di tali misure (cioè se il debitore rispetta gli obblighi contrattuali rivisti ovvero modificati)».

Necessario



Un adeguato monitoraggio della qualità delle misure di concessione concernenti sia alle esposizioni in **bonis** sia alle esposizioni deteriorate



I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Nuova definizione di default in ambito bancario

La normativa di vigilanza considera un debitore in “stato di *default* quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a.condizione oggettiva (“*past-due criterion*”) – il debitore è in **arretrato da oltre 90 giorni** consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante (nel caso di approccio per debitore, per determinare se l’obbligazione è rilevante si fa riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo debitore verso l’ente);

b.condizione soggettiva (“*unlikeliness to pay*”) – l’intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (o alle sue obbligazioni, nell’approccio per debitore)”*.

Nuove soglie di rilevanza per la classificazione a *past-due*

Un debito scaduto va considerato **rilevante** quando l'ammontare dell'arretrato **supera entrambe** le seguenti soglie:

- a) in termini assoluti:** 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni (**soglia assoluta**);
- b) in termini relativi:** **1%** dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia è la stessa per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni (**soglia relativa**)

*Banca d'Italia, Documento per la consultazione, aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di default” europea, giugno 2020

Altri aspetti della nuova definizione di default

Non contempla la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore

**NO
COMPENSAZIONI**

Prevede che il conteggio del 90 gg (180 gg) inizi solo quando l'ammontare scaduto eccede le soglie di rilevanza

**DATA INIZIO
CONTEGGIO**

Un'esposizione precedentemente classificata in stato di *default* può essere riclassificata in uno stato di non *default* allorché siano trascorsi almeno tre mesi dal momento che la condizione della classificazione sia venuta meno

EXIT CRITERIA

Nuova definizione di default e segnalazione in CR

La definizione di default prevista dall'articolo 178 del Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento n. 575/2013 è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea e applicabili dal 1° gennaio 2021*. Sul loro impatto si sono diffuse notizie non sempre accurate: **per quanto riguarda le segnalazioni in CR, va ribadito che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.**

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:

- finanziamenti con rimborso regolare;
- finanziamenti con scaduti/sconfinamenti "**non persistenti**" (ovvero inferiori a 90 giorni);
- "**inadempimenti persistenti**", cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali si distinguono due casi:
 - (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni;
 - (ii) da oltre 180 giorni.

La classificazione tra gli "inadempimenti persistenti" segue il criterio "oggettivo" della durata dello scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e **non tiene conto dell'ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all'esposizione complessiva del debitore o dell'ammontare del finanziamento ("soglie di rilevanza")**. Le modifiche alla definizione di default relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

*Cfr. le Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato.
Banca d'Italia - Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi - <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/approfondimento-cr/index.html>

Calendar provisioning



Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche

Nel marzo del 2018 la BCE pubblicò un Addendum alle “linee guida” dell’anno precedente, specificando le sue aspettative riguardo ai tempi minimi entro cui i crediti deteriorati avrebbero dovuto essere integralmente svalutati. L’Addendum si riferiva a tutti i prestiti che sarebbero stati classificati come deteriorati dopo il 1° aprile 2018. Si trattava di condizioni molto stringenti in cui i crediti non garantiti dovevano essere integralmente svalutati entro 2 anni e quelli garantiti entro 7. Sia le linee guida sia l’Addendum non erano e non sono vincolanti; si tratta appunto di aspettative che, se non rispettate, danno inizio a un dialogo tra la banca e il supervisore.

Il meccanismo di calendario prevede la svalutazione integrale dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite. Esso mira ad assicurare che gli NPL non si accumulino nei bilanci bancari senza adeguate rettifiche di valore.

La Banca d’Italia decise di non applicare l’Addendum alle banche meno significative. Nel luglio del 2018 la BCE ha annunciato la sua intenzione di estendere l’approccio di calendario, a partire dal 2021, anche ai crediti deteriorati in essere prima dell’aprile 2018. In questo caso le aspettative di vigilanza, sempre non vincolanti, sono declinate in maniera differenziata a seconda del peso degli NPL netti sugli attivi delle banche.

Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche



Nell'aprile del 2019 il legislatore europeo ha inserito all'interno del Regolamento CRR una norma, nota come **backstop prudenziale**, che richiede alle banche un approccio simile a quello previsto dall'Addendum. Questa norma è vincolante e si applica a tutte le banche dell'Unione europea (incluse quindi le banche meno significative).

Si applica a tutti i prestiti originati dopo il 26 aprile 2019 e successivamente classificati come deteriorati.

Calendar provisioning: Regolamento europeo 2019/630

		Secured			Unsecured	
Anni		I	II	III		
Timeline dal passaggio a default	0-1	-	-	-	-	
	1-2	-	-	-	-	
	2-3	-	-	-	35%	I Esposizione garantita da immobili «ammissibili» ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. Capital Requirements Regulation - CRR)
	3-4	25%	25%	-	100%	II Altre esposizioni , diverse da immobili, con garanzie idonee in base ai criteri CRR
	4-5	35%	35%	-	100%	III Esposizione garantita/assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione
	5-6	55%	55%	-	100%	
	6-7	70%	80%	-	100%	
	7-8	80%	100%	100%	100%	
	8-9	85%	100%	100%	100%	
	+9	100%	100%	100%	100%	

«Tanto più a lungo l'esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Pertanto, la quota dell'esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, secondo un calendario predefinito».

Invariate le aspettative della Vigilanza contenute nell'Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati e quelle inerenti lo stock di NPE antecedenti l'aprile del 2018

Le pandemia e le regole bancarie

Non è stato facile, non è facile, soprattutto con la pandemia, applicare le nuove norme sulla definizione del default e sul calendario di deterioramento dei crediti: l'impegno delle Banche e di chi vi lavora è di applicare rigorosamente e tempestivamente sempre anche tali norme, stando vicini ai clienti, informandoli e assistendoli in massima e doverosamente reciproca trasparenza.

*Relazione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, 21 ottobre 2021

I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario


VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Condizioni di accesso al credito delle imprese

Figura B

Condizioni di accesso al credito delle imprese (1)

(dati trimestrali)




(1) L'Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita è condotta trimestralmente dalla Banca d'Italia (fino a ottobre 2018 in collaborazione con *Il Sole 24 Ore*) su un campione di imprese medio-grandi (con almeno 50 addetti) appartenenti ai settori dell'industria in senso stretto e dei servizi. Le indagini Istat sulla fiducia delle imprese sono condotte su campioni di imprese appartenenti ai settori manifatturiero, dei servizi (con esclusione del commercio) e delle costruzioni. I dati per le indagini Istat sono tratti dalla rilevazione di fine trimestre. Per la BLS, cfr. figura A. – (2) Istat, indagini sulla fiducia delle imprese. – (3) Percentuale netta di imprese che riportano difficoltà di accesso al credito, calcolata come differenza tra la percentuale di risposte indicanti un peggioramento delle condizioni di accesso al credito e la percentuale di quelle indicanti un miglioramento. – (4) Istat, *Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere*. – (5) *Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita*, Banca d'Italia, Statistiche. – (6) Scala di destra.

I risultati dell'Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, realizzata dalla Banca d'Italia nel mese di dicembre, mostrano un lieve peggioramento delle condizioni di accesso al credito nel quarto trimestre del 2021 (figura B)

Andamento crediti deteriorati

Figura 2.11

Crediti deteriorati: quota sul totale dei prestiti (1)
(valori percentuali)



Fonte: segnalazioni di vigilanza consolidate per i gruppi bancari italiani; segnalazioni individuali per il resto del sistema; BCE, *Supervisory Banking Statistics* per l'area dell'euro.

(1) I prestiti includono i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Sono compresi i gruppi e le banche filiazioni di intermediari esteri; sono escluse le filiali di banche estere. Le quote sono calcolate al netto e al lordo delle relative rettifiche di valore. I dati di giugno 2021 sono provvisori. – (2) Il perimetro delle banche significative e di quelle meno significative non è omogeneo tra le date esposte in figura: a partire da giugno del 2019, con il perfezionamento della riforma del settore del credito cooperativo, Cassa Centrale Banca è diventata un gruppo significativo ai fini di vigilanza e nel gruppo ICCREA, già classificato come significativo prima della riforma, sono confluite 143 banche di credito cooperativo (BCC).

Nel primo semestre dell'anno l'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei finanziamenti è diminuita di 20 punti base, al 2 per cento (fig. 2.11.a); il divario tra i gruppi significativi italiani e il complesso degli intermediari soggetti alla supervisione diretta della Banca centrale europea è rimasto stabile, a 0,5 punti percentuali (fig. 2.11.b).

IFRS 9 – forborne - stage 2

Nel semestre sono aumentati sia i prestiti *in bonis* al settore privato non finanziario classificati come *forborne*, ossia oggetto di misure di concessione (del 47 per cento, a 33,6 miliardi), sia la loro incidenza sul totale dei crediti *in bonis* (dall'1,5 al 2,2 per cento).
Vi ha contribuito per almeno il 40 per cento la riclassificazione di crediti che hanno beneficiato o continuano a beneficiare di moratorie, per i quali l'incidenza della *forbearance* è superiore a quella osservata per la totalità dei crediti *in bonis* verso il settore privato non finanziario.

IFRS 9 – stage 2

Se la qualità dei prestiti bancari non ha finora risentito della crisi, anche grazie alle misure di sostegno e alla ripresa dell'attività economica, dalla fine del 2019 l'ammontare di finanziamenti per cui le banche hanno registrato un significativo aumento del rischio di credito (quelli classificati nello "stadio 2" della gerarchia prevista dal principio contabile IFRS 9) è tuttavia cresciuto del 40 per cento*.

*Intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2021

I punti di attenzione nella pratica di affidamento e nella gestione/monitoraggio della relazione

Analisi/monitoraggio del merito di credito

Dati dell'azienda, cenni storici, note sul business e sul mercato di riferimento

← Note sul business

Assetto organizzativo, proprietario e sistema di amministrazione

← Art. 2086 c.c.

Eventuale analisi del gruppo societario e/o delle posizioni collegate

Analisi bilancio storico e commento andamentale interno e esterno

Commento indicatori di allerta

← EWI imprese


Valutazione business plan con particolare attenzione alla natura, ammontare e durata del fabbisogno finanziario da coprire

← Forward looking information

Giudizio sul merito di credito e sulla **continuità aziendale**

← Going concern

I cambiamenti per le imprese e i possibili riflessi positivi in termini di **riduzione dell'asimmetria informativa** nel rapporto banca-impresa



L'analisi del merito di credito e le informazioni della check-list

Analisi/monitoraggio del merito di credito

Dati dell'azienda, cenni storici, note sul business e sul mercato di riferimento

Assetto organizzativo, proprietario e sistema di amministrazione

Eventuale analisi del gruppo societario e/o delle posizioni collegate

Analisi bilancio storico e commento andamentale interno e esterno

Commento indicatori di allerta

Valutazione business plan con particolare attenzione alla natura, ammontare e durata del fabbisogno finanziario da coprire

Giudizio sul merito di credito e sulla continuità aziendale

Organizzazione dell'impresa

Situazione contabile e andamento corrente

Strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi


Proiezioni dei flussi finanziari

Risanamento del debito

Gruppi di imprese

La Check-list

IFRS 9: bonis e deteriorati



* LOM (loan origination and monitoring) Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, 29 maggio 2020

I IFRS 9, staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

II Segnalazioni in centrale dei rischi

III Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute

IV Misure di concessione performing e non performing

V Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

VI Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

VII L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario

VIII Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Grazie per l'attenzione

Giuliano Soldi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Docente e formatore
giuliano.soldi@gmail.com